

COPIA DELL'ATTO

DI
CESSIONE ALLOGGIO

TRA
RIZZATO Vincenzo nato il 11 aprile 1915 e
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO BRINDISI
CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN LECCE

Dott. VINCENZO LOIACONO

Notaio in Brindisi

VIA CIRILLO A. 6

TELEF. 23536-

NOTA PER TRASCRIZIONE

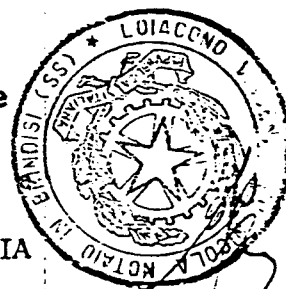
di Contratto di Cessione in Proprietà di Alloggio Popolare costruito a totale carico dello Stato con pagamento del prezzo in unica soluzione

(D. P. R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Rep. N. 106.884/5435

a favore e contro di

RIZZATO Vincenzo, pensionato, nato il primo aprile
1915 a ~~Brindisi~~ e qui domiciliato a BRINDISI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI (I. A. C. P.) - ENTE GESTORE



CONTRO

Amministrazione Finanziaria dello Stato

Con atto autenticato dal Dott. VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, in data 10 sett. 1968, qui registrato il 13 sett. 1968 al N. 9161 - Mod. II, l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, ha venduto a RIZZATO Vincenzo

l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi alla Via Piazza Salento, n. 7 piano R - scala B - int. 1 composto di n. 2 vani utili e di n. 2 accessori oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina Nord: Piazza Salento - Est: Diamante Cattelino - Sud: Via Sardegna - Ovest: Via Lazio

Nel N. C. E. U. alla Partita 2234 foglio 54 del Comune

di Brindisi particella 807 subalterno 3

con la rendita di L. 1328 =

Per il prezzo pagato di L. 521.720 =

effettuato dall'acquirente sul c/c postale n 26-1585 intestato a "I. A. C. P.

- Servizio Alienazione Stabili Erariali - Brindisi,, vincolato a favore dello

Erario con la seguente dizione: «Prelievi solo con postagiso a favore della

Tesoreria Provinciale - Sezione di Brindisi», con bollettino N. 11

del 10 settembre 1968 -Ufficio Postale Brindisi M.

L'acquirente non potrà, ai sensi dell'art. 16 - I° comma D. P. R. 17-1-1959,

N. 2 alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio se non siano

trascorsi almeno 10 (dieci) anni dalla data di stipula del contratto di vendita.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al

precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

/ L'Amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del

presente contratto passa al condominio costituito in base alle vigenti norme

del Codice Civile: l'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso

assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio

per gli altri condomini. Fino a che il condominio non sia stato però for-

malmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio

oggetto del presente contratto continuerà ad essere tenuta dall'Ente gestore

(Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi) al quale

l'acquirente s'impegna di corrispondere la quota dell'importo accettato per

contratto e per gli stessi titoli previsti nel regime di locazione dell'alloggio.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione

dello stabile in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto

N.5435

**CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO
POPOLARE COSTRUITO A TOTALE CARICO DELLO STATO
CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE.**

(D.P.R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) - **Dott.RINALDI Carmelo, nato il 25 luglio 1914**

a Francavilla Fontana e domiciliato in Brindisi

Dirigente dell'UFFICIO DEL REGISTRO di **BRINDISI**

quale rappresentante per legge dell'Amministrazione Finanziaria, domiciliato

per la carica presso la sede dell'Ufficio del Registro predetto;

2) - **Grand'Uff.Com.te VALLARINO Ubaldo, nato il
16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato a Brindisi**

Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DEL-

LA PROVINCIA DI BRINDISI (I.A.C.P.), Ente gestore delle Case di

tipo popolare costruite a totale carico dello Stato, e:

3) - **RIZZATO Vincenzo, pensionato, nato il primo
aprile 1915 a Cavallino(LE) e domiciliato a Brindisi**

PREMESSO

Che il Signor **RIZZATO Vincenzo** assegnatario di

un alloggio popolare, costruito a totale carico dello Stato, in base alla

D.L.C.P.S. 10.4.1947
legge **n.261** alloggio compreso nel fabbricato sito nel

Comune di **Brindisi** alla Via **Piazza Salento n.7**

piano **R** scala **B** interno **1** composto di Numero **2** vani utili e

numero **2** accessori, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, Nu-

mero **2** e successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio pre-

detto con pagamento del prezzo in unica soluzione;

— Che, a seguito d'istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di
cessione in proprietà del Signor **RIZZATO Vincenzo**

TUTTO CIO' PREMESSO

si addivene alla stipula del presente contratto —.

ART. 1° — La narrativa che precede forma parte integrante del presente
contratto.

ART. 2° — Il presente contratto vincola da una parte l'Amministrazione
finanziaria e dall'altra il Signor **RIZZATO Vincenzo**
ed i suoi eredi ed aventi causa.

ART. 3° — Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17. gennaio 1959, Numero 2
e successive modificazioni, il Signor **Dott. RINALDI Carmelo**
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione finanziaria,
vende e trasferisce in proprietà al Signor **RIZZATO Vincenzo**

che accetta per sé, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio
compreso nel fabbricato sito nel Comune di **Brindisi**
alla Via **Piazza Salento, 7** piano **R** scala **B** interno **1** composto
di numero **2** vani utili e di numero **2** accessori, oltre la proprietà
pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina Nord: **Piazza Salento**—Est: **Diamante Cate**
lo—Sud: **Via Sardegna**—Ovest: **Via Lazio**

e la sua composizione meglio risulta dalla planimetria che firmata dalle parti,
viene allegata al presente contratto sotto la lettera « A ».

Il fabbricato predetto di cui fa parte l'alloggio di che trattasi è segnato nel

Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita **2234 - Cat. A/3/1^ -**

mappale 54 subalterno 807/3 del Comune di Brindisi

vani 4 in testa Istituto Autonomo Case Popolari us. - Demanio Stato pro. fabbricato - Comune Brindisi
prop. suolo

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di

diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Amministrazione finan-

ziaria, di ulteriori opere di ultimazione o miglioria. Il compratore dichiara di

avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e per-

tanto di ricevere in proprietà l'immobile, come sopra venduto, con tutte le

servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova,

senza veruna garanzia per vizi occulti.

ART. 4° — La presente compravendita viene fatta ed accettata, ai sensi del-

l'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, Numero 231, per il prezzo di

Lire Cinquecentoventunomilasettecentoventi (L. 521.720 =)

pari al cinquanta per cento (50%) del costo di costruzione dell'alloggio.

Detto prezzo il Signor RIZZATO Vincenzo ha versato sul

conto corrente postale numero 26/1585 intestato a « I.A.C.P. Servizio Alie-

nazione Stabili Erariali - Brindisi » e vincolato a favore dell'Erario con la di-

zione « Prelievi solo con postagiro a favore della Tesoreria Provinciale - Se-

zione di Brindisi » come da ricevuta numero 11 in data 10.9.1968

dell'Ufficio Postale di Brindisi - Stazione marittima

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato con tutti i diritti, azioni e ragioni, s'intende trasferita all'acquirente.

ART. 5° — L'acquirente dichiara di aver piena cognizione dei titoli giu-

stificativi della proprietà dell'alloggio ed esonera la Amministrazione finan-

ziaria dal produrne la legale documentazione.

1400 7/11 11-12-1990
L'Amministrazione predetta dichiara, a sua volta, che l'alloggio di cui sopra gode dell'esenzione della imposta sui fabbricati ai sensi di legge. 810000 31-12-91

ART. 6° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 non potrà, per dieci anni da oggi alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato. I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

ART. 7° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, quarto comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2, sostituito dall'articolo 8, secondo comma, della legge 27 aprile 1962, Numero 231, ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi previsti dal citato articolo 16 e successive modificazioni, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (OO. PP.) competente per territorio all'uopo delegato con D. M. 8 gennaio 1965, numero 172.

La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà inviata al competente Provveditore alle OO. PP. corredata dei documenti che comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. Tale consenso si intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla data di arrivo al Provveditore predetto della domanda senza che sia stata comunicata alcuna risposta. La richiesta di atti per il completamento dell'istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completamento medesimo.

ART. 8° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2, non potrà conseguire, né in affitto, né in proprietà, altro alloggio delle Amministrazioni od Enti indicati dall'articolo 1 del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 o comunque costruito col contributo o concorso

dello Stato.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al comma primo del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

ART. 9° — A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del codice civile.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Ente gestore al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota forfettaria, dell'importo più avanti indicato, per gli stessi titoli previsti nel regime di locazione dell'alloggio.

La quota forfettaria di cui sopra è ragguagliata all'uno per cento (1%) annuo del costo di costruzione dell'alloggio per tutti gli alloggi comunque costruiti a totale carico dello Stato, esclusi quelli di cui appresso: — all'uno e trenta per cento (1,30%) annuo del costo di costruzione dell'alloggio per gli alloggi costruiti ai sensi della legge 9 agosto 1954, numero 640 siti nei Comuni con popolazione superiore ai diecimila (10.000) abitanti e per gli alloggi per i profughi costruiti ai sensi della legge 4 marzo 1952, Numero 137 e successive integrazioni. —

Le spese a carico dell'acquirente per il titolo suindicato, dell'importo di

Lire Ottocentoventinove ----- (L. 829 =)

mensili saranno versate all'Ente gestore sul conto corrente postale nume-

ro 26-658 entro la fine di ogni mese, con decorrenza dalla data del presente

contratto e fino alla data della formale costituzione del condominio.

ART. 10° — Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione dello stabile in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio stesso.

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

L'Ente già gestore ha facoltà, ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

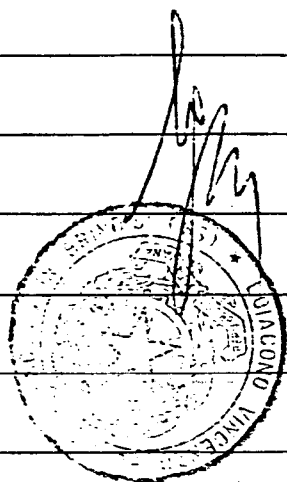
Tale facoltà è limitata però alle opere strettamente indispensabili alla manutenzione delle parti comuni e sino a che non si sia formata la maggioranza degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercitata sino a che lo Stato ne mantenga la proprietà.

ART. 11° — Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 24 del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2, benefici che qui espressamente richiede.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto.

Si dispensa lo stesso Conservatore dall'iscrivere ipoteca legale.

ART. 12° — Il presente contratto è valido e vincola l'acquirente da oggi,



mentre sarà vincolante per l'Amministrazione finanziaria dal momento della sua approvazione da parte dell'Intendenza di Finanza di Brindisi.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dottor VINCENZO LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li **dieci settembre 1968**

F.to Carmelo Rinaldi - F.to Ubaldo Vallarino

F.to Rizzato Vincenzo

Numero **106884** del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi.

CERTIFICO

Che, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) - **Dott. RINALDI Carmelo, nato il 25 luglio 1914**

a Francavilla Fontana e domiciliato in Brindisi

Dirigente dell'UFFICIO DEL REGISTRO di **Brindisi**

quale rappresentante per legge dell'Amministrazione Finanziaria, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio del Registro predetto;

2) - **Grand'Uff. Com. te VALLARINO Ubaldo, nato il**

16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato a Brindisi

e domiciliato in Brindisi per la carica, quale Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI e:

3) - **RIZZATO Vincenzo, pensionato, nato il primo**

Reso esecutivo con aprile 1915 a Cavallino(LE) e domiciliato a Brindisi

Decreto dell'Intendenza di Finanza di Brindisi numero della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio e sugli allegati del contratto che precede.

3824 Rep.2/Dem. Richiesto in Brindisi addì dieci settembre millenovecento
del 3 ottobre 1968 sessantotto.

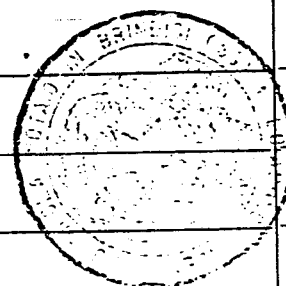
F.to Vincenzo Loiacono Notaio

Registrato a Brindisi il 13 settembre 1968 al numero 9161/Mod.II

Trascritto in Lecce il 18 settembre 1968 al numero 47733 d'ordine ed al numero 43276 particolare.

E' copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi addì ventisei settembre 1968



passa al condominio stesso.

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

L'Ente già gestore ha facoltà, ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

Il tutto ai sensi del su citato contratto che è stato approvato e reso esecutivo con decreto dell'Intendente di Finanza di Brindisi in data 3 OTT. 1968

CONSERVATORIA RR. II. DI LECCE

8 SET. 1968

Formalità eseguita il

al N. 14433 d'ordine ed al N. 42276 particolare
esatte Lire quattromilaottocento

IL CONSERVATORE
(Dr. G. Lopez.)



INTENDENZA DI FINANZA - BRINDISI

Prot.n. 12300/82 Rep. 4° Brindisi, li 3.8.82

All'IA.C.P.

di BRINDISI

Al Sig. RIZZATO Vincenzo

Piazza Salento, pal. B

BRINDISI

Oggetto: Rideterminazione del prezzo di cessione di alloggi costruiti a totale carico dello Stato, legge 8.8.77, n. 513 e 5.8.78, n. 457.

-----ooo-----

Dal prospetto inviato con la nota sopradistinta risulta che, per l'appartamento sito in E BRINDISI alla Piazza del Salento palazzina B, scala B, interno 1 ed occupato dall'assegnatario in indirizzo, l'Organo Tecnico Erariale ha determinato i seguenti valori ai fini del perfezionamento dell'atto di riscatto:

VALORE VENALE ALLOGGIO	7.200.000
MIGLIORIE DA DETRARRE	2.250.000

Per consentire alla scrivente di determinare il prezzo definitivo netto di riscatto, ai sensi delle leggi in oggetto indicate, si prega compiacersi restituire l'accluso prospetto debitamente compilato in ogni sua voce e corredato dalla relativa documentazione probatoria.

Per quanto attiene in particolare la documentazione concernente i redditi dell'assegnatario, sarà opportuno che la parte esibisca il prescritto mod. 106 dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette competente per territorio, mentre per quanto riguarda il pagamento del residuo prezzo netto, necessita conoscere se la parte intenda assolverlo in unica soluzione o ratealmente con aggravio dei relativi interessi.

L' INTENDENTE REGG.

